

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE
DI IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA
NAVIGAZIONE SUL FIUME PO**

CIG Z943CE520A

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P. I.V.A. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Funzionario EQ con delega del Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture, Ing. Barbara SALZA, nata a Torino, il 22 dicembre 1975, domiciliata per la carica in Torino, p.zza San Giovanni 5 – 10122 Torino, e la Fondazione Piemonte Innova (di seguito anche "FPI"), con sede legale in Galleria San Federico 54 - 10121 Torino, e sede operativa in Via Vincenzo Vela 3 - 10128 Torino, C.F. 97634160010, P. I.V.A. 09049730014 qui rappresentata dal Presidente Dott. Massimiliano Cipolletta, nato a San Severino Marche (MC), il 9 ottobre 1968, in qualità di legale rappresentante

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 5979 in data 23 ottobre 2023, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al soggetto suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e nel rispetto del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 386, il servizio per la valutazione di impatto economico dell'intervento di ripristino della navigazione sul fiume Po.

L'incarico, per la particolare natura, è conferito alla sopra indicata Fondazione in quanto la stessa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Art. 2 – DIRETTIVE, PRESCRIZIONI, TERMINI

L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità sotto indicate, consiste nella valutazione di impatto economico e nella progettazione dei relativi modelli promozionali e di sviluppo derivanti e connessi al progetto di "Ripristino della navigazione sul fiume Po" ed agli intenti di valorizzazione e riqualificazione delle aree fluviali cittadine della Città, focalizzandosi sui seguenti aspetti:

- promozione di una «cultura dei fiumi» quale perno importante per lo sviluppo della città e del territorio che coniughi innovazione, sostenibilità, cultura, sport e benessere, partecipazione e cura;
- impatto sociale ed economico del “River Center” che verrà realizzato nell’ambito del progetto di “Ripristino della navigazione sul fiume Po”, quale luogo di coinvolgimento della cittadinanza sui progetti (innovativi) legati al fiume, centro di aggregazione e di promozione dei servizi legati al fiume ed alla navigazione turistica, centro di innovazione e sperimentazione di progetti e innovazioni legate all’acqua, al fiume e alla comunità;
- progettazione e valutazione di impatto economico del progetto complessivo di “Ripristino della navigazione sul fiume Po”, per individuare il modello di gestione più idoneo a garantirne la sostenibilità economica, ma al tempo stesso valorizzarne e sfruttarne gli elementi cardine (il River Center, i nuovi attracchi come punto di affaccio per vivere il fiume, la nuova darsena come luogo di fruizione più naturalistica del fiume);
- azioni di confronto con stakeholder locali e nazionali ed in particolare con il mondo delle imprese e della ricerca per individuare ambiti di innovazione (anche tecnologica e digitale) e di sperimentazione di soluzioni innovative per le aree fluviali e la promozione dei fiumi come ambiti di sviluppo (sociale, economico, sostenibile,...);
- identificazione delle opportunità di strutturazione di percorsi integrabili e replicabili con le altre realtà nazionali (realizzazione di un unico sistema di aree protette e un’unica biosfera lungo il Po) e internazionali (es. Lione);
- supporto nella qualificazione di Torino come una meta di interesse per attività di ricerca e innovazione e attivare collaborazioni fra PA, imprese e mondo della ricerca negli ambiti di interesse.

L’Affidatario svolgerà l’incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell’Ing. Barbara Salza, funzionario dell’Amministrazione appaltante presso il Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità - Divisione Infrastrutture - Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell’incarico sopra citato.

L’incarico avrà durata di 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Per svolgere le attività sopra elencate, si prevede l’impiego di professionalità con competenze adeguate e dedicate in maniera continua a supporto e in coordinamento con il Servizio Ponti, Vie D’Acqua ed Infrastrutture.

Qualora lo svolgimento del servizio venisse ritardato oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, e comunque non eccedente il 10% dell’importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dal corrispettivo spettante.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i 7 giorni, l’Amministrazione potrà senz’altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 9.

In funzione dell'andamento dell'incarico il R.U.P., su richiesta motivata della società incaricata, potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla suddetta scadenza.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'Affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà avvalersi dell'istituto del subappalto, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

L'Affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Art. 4 – GARANZIE

Tenuto conto della comprovata professionalità della Fondazione Piemonte Innova e delle collaborazioni già in essere con la Città di Torino, della tipologia di incarico, della ridotta entità del corrispettivo economico, ai sensi dell'art. 117 – comma 14 del D.Lgs. 36/2023 non viene richiesta la garanzia definitiva.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo professionale per l'attività di in oggetto ammonta ad Euro 30.000,00 (I.V.A. ed oneri esclusi) e verrà erogato in due tranches secondo le seguenti modalità:

- € 20.000,00, al termine delle attività svolte nell'anno 2023;
- € 10.000,00, al termine del servizio, a seguito della consegna della relazione conclusiva relativa alle attività svolte ed ai risultati raggiunti.

Al termine della durata dell'incarico, FPI produrrà la relazione conclusiva relativa alle attività svolte e ai risultati raggiunti, secondo i contenuti, l'organizzazione ed i dettagli che verranno condivisi con il Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture nello sviluppo del servizio.

L'Affidatario accetta pertanto l'importo complessivo quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto e concordate dalle parti.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 125, comma 1 D.Lgs. 36/2023, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 -

comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma; in tal caso l'importo della prestazione cui sopra sarà corrisposto ad ultimazione della prestazione effettuata dopo aver dedotto quanto erogato a titolo di anticipazione.

L'Affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

In caso di inadempimento contrattuale per il quale non viene posto rimedio da parte del Soggetto Affidatario entro 30 giorni dalla notifica dell'Amministrazione, l'Amministrazione stessa potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.

L'Affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con fondi a disposizione della Città.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati all'Affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - NORME GENERALI

FPI sarà responsabile del comportamento delle risorse eventualmente impiegate, anche parzialmente, per supportare le attività previste dall'incarico affidato e sarà tenuta

all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

FPI dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'Affidatario, ai sensi dell'articolo 24 - comma 1, lettera b del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53 - comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 8 – RECESSO E REVOCA

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, solo per fatti documentati ed imprevisi od imprevedibili. In tal caso, all'Affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso dell'Affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Nel caso di ritardi attribuibili all'Affidatario per l'espletamento dell'incarico (che non siano causati da cause di forza maggiore o da esplicite richieste dell'Amministrazione), e decorso inutilmente l'intervallo di tempo assegnato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente incarico, ferma restando la responsabilità dell'Affidatario per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso invece del raggiungimento del 10% della penale di cui al precedente art. 3 la risoluzione opererà di diritto ex art. 1456 del Codice Civile.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni

contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 11 – DOVERE DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente contratto, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente incarico e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto;
- c) impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente incarico o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e) restituire al termine o alla risoluzione del presente contratto ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente incarico e che abbiano a loro

volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione e le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'incarico, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al presente incarico.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

Per la Città di Torino: il designato dal Titolare del trattamento dei dati è l'Arch. Isabella QUINTO, Direttore del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità con sede in p.zza San Giovanni 5 – 10122 TORINO. I dati di contatto del Titolare sono PEC: infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it; il responsabile della protezione dei dati della Città di Torino è contattabile a: rpd-privacy@comune.torino.it.

Per la Fondazione Piemonte Innova: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Fondazione Piemonte Innova, con sede in Galleria San Federico, 54, 10121 Torino, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. I dati di contatto sono info-privacy@piemonteinnova.it; Telefono: 0119501401; il responsabile della protezione dei dati della Fondazione Piemonte Innova è contattabile a: dpo@piemonteinnova.it.

Art. 13 - ESECUTIVITÀ

L'Affidatario ed il Direttore competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, ai sensi dell'art. 55 - comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica inoltre il termine dilatorio di cui all'art. 18 - commi 3 e 4 del citato decreto.

Art. 14 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive, prescrizioni, termini), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 8 (recesso e revoca), Art. 9 (risoluzione del contratto), Art. 10 (controversie e foro competente), Art. 14 (spese contrattuali, imposte e tasse).

L'Affidatario
Fondazione Piemonte Innova
Dott. Massimiliano Cipolletta

Il Funzionario EQ con delega
Ing. Barbara SALZA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 8 (recesso e revoca), Art. 9 (risoluzione del contratto), Art. 10 (controversie e foro competente), Art. 14 (spese contrattuali, imposte e tasse).

L'Affidatario
Fondazione Piemonte Innova
Dott. Massimiliano Cipolletta

Partenza: AOO 054, N. Prot. 00021786 del 26/10/2023

1.v, 60.v, SCSP-054/054.std, 054.arm, 9.vstd, AOO054-55.nd